

BIBLIOTECA
LANCISIANA

1. 12

PROVVEDIMENTI DIRETTI

A PREVENIRE E COMBATTERE

L'INVASIONE DEL CHOLERA ASIATICO

PUBBLICATI PER CURA

DELLA COMMISSIONE MUNICIPALE DI SANITÀ

DELLA

CITTÀ DI TORINO

l'anno 1865



COMMISSIONE MUNICIPALE DI SANITÀ

Lucerna di Rorà marchese Emanuele Sindaco, *Presidente.*

Sella dottore cav. Alessandro, consigliere comunale,
delegato all'ispezione degli ospedali succursali.

Bottero dottore Giovanni Battista, consigliere comunale.

Peyron ingegnere cav. Amedeo, consigliere comunale.

Rizzetti dott. Giuseppe, ispettore sanitario, *segretario.*

MEMBRI AGGIUNTI

Baricco teologo cav. Pietro, assessore municipale.

Corsi di Bosnasco conte Giacinto, assessore municipale.

Timmermans cav. Giuseppe, professore di clinica medica.

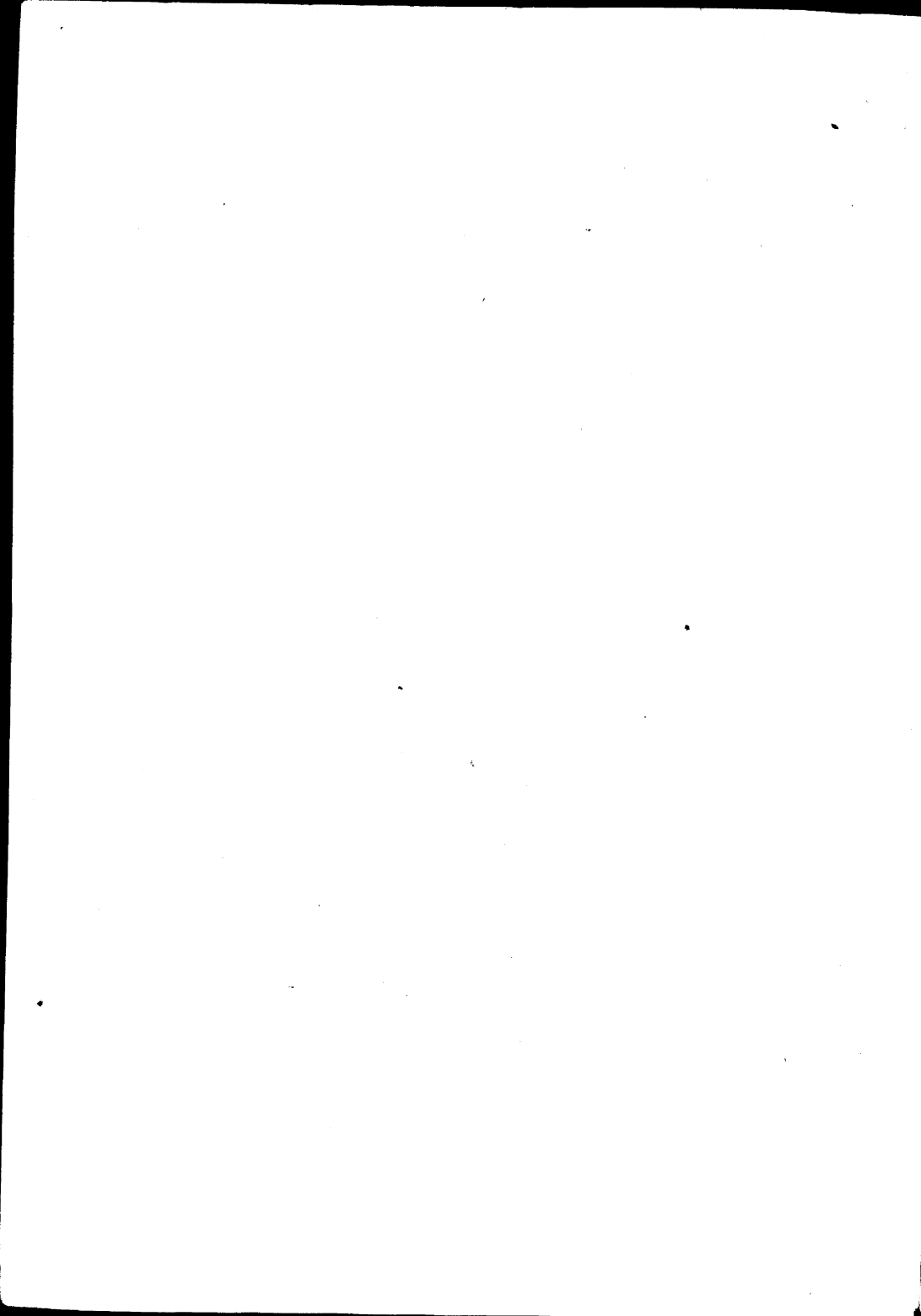
Demaria commendatore Carlo, professore di medicina legale.

Peyrani dottore cav. Vincenzo.

Borella ingegnere cav. Candido.

Perosino cav. Felice, professore di anatomia e fisiologia nella R^a scuola superiore di medicina veterinaria.

Borsarelli cav. Pietro Antonio, professore di chimica, delegato all'ispezione delle disinfezioni.



5

PARTE PRIMA.

Servizio della città

CAPO PRIMO.

Disposizioni generali.

1. Il servizio sanitario della città e territorio di Torino e le misure da prendersi, ad oggetto di prevenire in questa città l'invasione e la diffusione del cholera, sono affidate:

a) Alla Commissione municipale di Sanità composta come all'articolo 3º, capo 2º, dalla quale debbono emanare tutte le disposizioni ed i provvedimenti.

b) Ad altrettante Direzioni parziali pareggianti in numero le dieci sezioni della città, le quali fanno capo ogni giorno direttamente alla Commissione con rapporto ad ora determinata.

Le sezioni saranno all'uopo ripartite in divisioni di cui formeranno centro gli uffizi di soccorso alle medesime assegnati.

c) A diversi visitatori dipendenti dalle direzioni di sezione colle quali corrispondono.

d) Ai medici, ai chirurghi, ai farmacisti ed impiegati addetti ai varii spedali succursali, ed agli uffizi di soccorso.

e) Ad un numero sufficiente di inservienti dipendenti dalla Commissione e dalle varie Direzioni di sezione.

2. I mezzi indicati per arrestare, prevenire e combattere il morbo consistono :

a) Nelle misure di nettezza della città, già prese.

b) In un'attenta ispezione sui vari generi di commestibili esposti in vendita, badando di scartarne i guasti e gli insalubri.

c) Nella disinfezione dei siti che sono sede di svolgimento di miasmi, e nell'allontanamento dai centri d'infezione degli infermi compatibile colle leggi della civiltà e dell'umanità.

d) Nell'apertura di un numero sufficiente d'uffici di soccorso dai quali si possa accorrere prontamente con tutti i presidii dell'arte.

e) Nell'apertura di vari spedali succursali.

f) Nell'adozione di quelle norme risguardanti lo interrimento che sono prescritte dall'igiene.

CAPO SECONDO.

Della Commissione municipale di sanità.

3. La Commissione municipale di sanità a termine del Regolamento sulla sanità pubblica nominata dalla Giunta è composta del sindaco, di tre consiglieri comunali, dell'ispettore sanitario e di altri otto membri aggiunti scelti fra ingegneri e cultori delle scienze me-

diche, fisico-chimiche, e veterinaria, le quali ultime sono della massima importanza nella polizia medica.

4. Risiede al palazzo civico, ed all'uopo essa si dichiarerà in permanenza.

5. Passano sotto la direzione della Commissione municipale di sanità — il servizio sanitario di beneficenza, quello necroscopico, delle sepolture e dei cimiteri ed in generale i servizi d'igiene pubblica e di polizia medica. Spetta alla Commissione la nomina delle varie direzioni di sezione, dei medici e farmacisti addetti ai vari spedali succursali; la fondazione di questi e dei vari uffici di soccorso; l'applicare agli ultimi le farmacie che per la loro situazione meglio si prestano; il far sì che un numero sufficiente di medici e di chirurghi sia addetto a questi uffici, e finalmente la nomina di tutti gli inservienti salariati, tanto negli stabilimenti pei cholerosi, quanto nell'interno della città e del territorio.

6. Essa corrisponde colle varie direzioni di sezione alle quali suggerisce le norme da seguirsi, rischiarandone i dubbi, e promuovendo tutte le misure di salubrità, di nettezza e di sperperamento che sono da essa credute necessarie; occorrendo il caso invita i presidenti delle direzioni ed i medici primari degli spedali succursali d'intervenire alle sue sedute.

7. I richiami saranno mandati alle direzioni di sezione o direttamente alla Commissione.

8. Le decisioni emanate dalla Commissione muni-

cipale, hanno il valore delle disposizioni di cui all'articolo 104 della legge comunale del 20 marzo 1865 e dell'articolo 46 del Regolamento per la legge sulla sanità pubblica.

CAPO TERZO.

Delle direzioni di sezione.

9. Le direzioni delle dieci sezioni saranno composte di due consiglieri comunali e di altri cinque membri.

L'impiegato municipale addetto alle sezioni eserciterà le funzioni di segretario.

10. Ogni direzione è presieduta da uno dei consiglieri, ed in mancanza di questo dall'altro dei due.

11. La circoscrizione delle dieci sezioni e del territorio corrispondente è stabilita nel modo seguente:

La Direzione Moncenisio.

Abbraccia le case comprese tra le vie Bellezia, Bottero, piazza Solferino, corso Principe Umberto, tratto dello stradale Duca di Genova, corso Vinzaglio, corso Sant'Avventore, la ferrovia tendente a Susa e Milano, corso Principe Eugenio, corso San Massimo sino alla piazza Emanuel Filiberto, per congiungersi alla via Bellezia.

La Direzione Monviso.

Via Monte di Pietà, via Caccia, tratto della via delle Finanze, tratto della piazza e via Carlo Alberto, corso

a Piazza d'Armi, tratto del corso Principe Umberto, piazza Solferino e tratto di via Bottero sino al congiungimento della via Monte di Pietà.

La Direzione Dora.

Via Bellezia, tratto della via Bottero, via Monte di Pietà, via Caccia, tratto delle vie delle Finanze e dell'Accademia delle Scienze, piazza Castello, tratto della via della Zecca, via Cavallerizza, tratto dello stradale San Maurizio, stradale Santa Barbara, tratto della piazza Emanuel Filiberto sino alla via Bellezia.

La Direzione Po.

Via della Zecca, via Cavallerizza, tratto dello stradale San Maurizio sino al fiume Po, via Napione, via Lungo Po, tratto delle vie dell'Ospedale ed Andrea Doria, tratto della via e piazza Carlo Alberto, tratto delle vie delle Finanze ed Accademia delle Scienze e piazza Castello sino alla via Carlo Alberto.

La Direzione Borgo Nuovo.

Tratto della via Carlo Alberto, stradale del Re, tratto del corso lungo Po e tratto delle vie dell'Ospedale ed Andrea Doria.

La Direzione Borgo San Salvario.

Lo stradale reale di Francia sino al confine del territorio, corsi San Solutore e Sant'Avventore, tratto del corso Vinzaglio sino al corso a piazza d'Armi,

stradale del Re sino al fiume Po e la linea sinistra del Po sino al confine del territorio.

La Direzione Borgo Po.

Tutte le case dalla parte destra del fiume Po, ed il confine del territorio.

La Direzione Vanchiglia.

Tratto della strada che tende dal Regio Parco sino alla Dora, stradale San Maurizio e le case tra la parte destra della Dora e la parte sinistra del Po.

La Direzione Borgo Dora.

Le case comprese tra la linea ferrata di Novara, corso Principe Eugenio, stradale San Maurizio, stradale Santa Barbara, strada che tende al Regio Parco sino alla Dora, e tutta la parte sinistra della Dora.

La Direzione Borgo San Donato.

Le case comprese tra la strada reale di Francia e la linea ferrata di Novara sino al confine del territorio.

12. Le direzioni di sezione propongono alla Commissione la nomina dei visitatori e delle visitatrici.

13. Esse invigilano al buon andamento delle cose della loro sezione, o direttamente, o per mezzo dei visitatori e delle visitatrici.

14. Esse spediscono mandati provvisorii pei primi

soccorsi, ed occorrendo soccorsi maggiori, ne riferiranno alla Commissione.

15. Esse possono licenziare gli inservienti pagati addetti agli uffizi di soccorso; ma dovranno prevenirne la Commissione per tempo, acciocchè possa provvedervi.

16. Qualora qualcheduna delle altre persone non pagate sia negligente a segno di incagliare il servizio, esse ne riferiscono alla Commissione.

17. Le sedute delle direzioni di sezione si terranno a seconda delle esigenze del servizio.

18. Ogni direttore di sezione può provvedere direttamente ai casi urgenti, però sempre colla riserva di render conto al più presto del suo operato alla direzione.

19. I visitatori sono pregati di uniformarsi ai consigli delle direzioni di sezioni, e di ciaschedun direttore in particolare.

20. Le direzioni chiudono ogni loro seduta con un rapporto di quanto è occorso d'importante nella sua sezione rispettiva dopo l'ultima adunanza; copia di tale rapporto sarà tosto trasmessa alla Commissione.

21. Ogni direzione debbe perciò essere giornalmente ed esattamente informata di quanto accade nella sezione riguardo allo stato sanitario, procurandosi tali notizie, o direttamente o per mezzo dei visitatori e delle visitatrici.

22. I signori direttori di sezione procureranno d'accordo colle congregazioni di carità delle parrocchie,

acchè i soccorsi siano somministrati per tempo, ed equamente distribuiti.

23. Essi dirigono pure il servizio sanitario della porzione di territorio applicata alla loro sezione.

24. I direttori si recheranno di quando in quando a visitare essi stessi gli infermi per ispirare loro maggior coraggio e fiducia.

CAPO QUARTO.

Dei visitatori.

25. Per ciaschedun ufficio di soccorso che verrà aperto è destinato dalla direzione della sezione un numero di visitatori addetti al medesimo proporzionato all'estensione ed ai bisogni della sezione.

26. Essi si concerteranno fra loro in modo che qualcuno d'essi in qualunque ora del giorno e della notte si trovi di servizio all'ufficio.

27. Il nome del visitatore di servizio verrà iscritto sopra una tabella affissa nell'ufficio.

28. Il visitatore di servizio si trattiene più lungamente che può nell'ufficio di soccorso; non se ne allontana che momentaneamente, e lascia sempre, nell'assentarsi, il proprio indirizzo all'ufficio stesso ed alla annessa farmacia.

29. Egli distribuisce viglietti di soccorso per la somministrazione degli oggetti occorrenti.

30. Esso recasi presso gli infermi, affine di invigilare che i soccorsi sieno debitamente loro apprestati.

31. Egli riceve e trasmette il più prontamente possibile all'ufficio della direzione della sua sezione gli avvisi, le domande e notizie che per maggior premura gli vengono comunicate da altri visitatori, dai medici o da qualunque altra persona, sia collo scopo di prevenire il morbo, sia risguardanti qualche caso sospetto.

32. Nei casi urgenti, egli richiede alla farmacia addebita all'ufficio l'assistenza di una o più persone dell'arte, le accompagna in mancanza di altro visitatore nella prima visita, ne fa tosto eseguire le prescrizioni, se trattasi di persone povere: ne tiene registro e comunica al più presto le cose alla direzione.

33. Abbisognando l'infermo di qualche soccorso, egli riconosce se la persona dell'arte l'abbia indicato alla colonna *provvedimenti*, e spedisce immediatamente gli inservienti cogli utensili e medicinali richiesti.

34. Presentandosi qualche altro visitatore che denunzii un caso di cholera per cui chieda provvedimenti, egli va a notarlo sul registro del medico che sta aperto alla farmacia, quindi manda i primi soccorsi domandati, facendo segnare dal denunciatore del caso, nella colonna *provvedimenti*, il soccorso stato richiesto.

35. Ove l'altro visitatore non indichi necessario alcun provvedimento, quello di servizio fa notare l'annuncio sopra un registro provvisorio, e questa anno-

tazione si cancella poi dopo che il medico avrà fatta la sua dichiarazione.

36. Essendo un caso di cholera denunziato da altra persona estranea al servizio sanitario, il visitatore di servizio manda tosto pel medico, e quando si richiedesse pronto soccorso si provvederà colle norme di cui al § 34. In questo caso però, e nell'altro contemplato al § 35, il visitatore richiedente o l'altra persona dovranno accompagnare gli infermieri al domicilio dell'infermo.

37. Succedendo il caso che un individuo sia repentinamente sorpreso dal cholera in qualche sito pubblico, e non possa per qualche circostanza essere trasportato alla propria casa, il visitatore di servizio lo riceve nell'ufficio, gli fa somministrare i primi soccorsi, e quindi lo fa trasferire tosto che sia possibile, od alla sua casa, od all'ospedale, secondo il desiderio dell'infermo.

38. Ogniquale volta il medico od un altro visitatore hanno di consenso coll'infermo indicato e firmato sulla colonna *provvedimenti* il di lui trasporto allo spedale, quello di servizio fa spiccare l'annessa bolletta di trasporto, rimette poi il bollettino ad uno dei lettighieri, ch'egli manda colla lettiga a prendere l'infermo e recarlo all'ospedale fissato.

39. Il visitatore di servizio fa inoltre spiccare un bollettino contenente il nome e l'abitazione dei defunti o degli infetti stati trasportati allo spedale per l'occorrente spurgo.



40. I visitatori, mentre non sono di servizio all'ufficio, debbono procurare di rintracciare tutto ciò che ha rapporto col servizio sanitario.

41. Essi devono usare le più minute ricerche e la più scrupolosa attenzione nelle visite che fanno di continuo nel loro isolato, secondo il riparto che ne viene stabilito tra essi, o di comune accordo, o dalla rispettiva Direzione; notano diligentemente tutto ciò che può interessare il servizio sanitario tanto nelle famiglie povere, quanto nelle agiate, sia riconoscendo la necessità di soccorsi in commestibili, in medicamenti, in arredi d'ogni specie, che osservando le trasgressioni, negligenze, accidenti, od inconvenienti eziandio fortuiti in materia sanitaria e di nettezza, e trasmettono prontamente dette note, anche verbali, ove l'urgenza il richieda, e sempre che possono in iscritto, od alla Direzione, od in caso di premura, anche alla Commissione.

42. I visitatori in giro si fanno rimettere da quello di servizio i biglietti di soccorso d'ogni genere, che portano e distribuiscono secondo l'occorrenza col dare i maggiori schiarimenti.

43. Essi accompagnano, quando possono, i medici nelle loro visite, per sentirne il parere circa lo stato ed i bisogni delle persone visitate.

44. Essi s'informano di tutti i casi di cholera anche sospetti, che succedono nel loro isolato, visitano gli ammalati, e richiedendosi i soccorsi dell'ufficio,

si recano prontamente, prima alla farmacia della sezione per iscrivere l'infermo sul registro del medico di servizio, quindi all'ufficio di soccorso; ove accennano pure alla colonna *provvedimenti* quelli che giudicano opportuni, indicando se i medicamenti debbono essere gratuiti, e firmando sempre nell'uno e nell'altro luogo le annotazioni da essi lasciate.

45. Il visitatore, per quanto può, ritorna dall'ufficio di soccorso al domicilio dell'infermo, dove invigila sull'esecuzione delle prime ordinazioni del medico, o sulla traslazione dell'infermo all'ospedale.

46. Se il visitatore trova alla farmacia il medico di servizio, egli ritorna con lui presso l'infermo, prima di passare all'ufficio di soccorso, e ne fa eseguire le prescrizioni.

47. Se la famiglia dell'infermo dichiarerà non abbisognare del medico di servizio, nè di alcun soccorso, si limiterà a fare la sua dichiarazione all'ufficio.

48. Le generose donne che volessero assumere l'ufficio di visitatrici si adopereranno intorno a ciò che riflette le cure più immediate della persona inferma.

CAPO QUINTO.

Medici e chirurghi.

49. I medici e tutti gli esercenti l'arte salutare riferiranno al più presto possibile all'ufficio di soc-

corso dipendente dalla loro sezione tutti i casi, anche sospetti, di cholera che si presentassero alla loro osservazione.

50. Qualora qualche caso dubbio od accertato si manifestasse prima che fossero avvertiti gli uffizi, i medici ne riferiranno tosto alla Commissione.

51. I medici di beneficenza sono tenuti d'informare la Commissione di tutti i fomite di miasma e di tutto ciò che può essere sorgente di insalubrità nei cortili e nelle abitazioni da essi visitate.

52. I medici non addetti ad alcun pubblico stabilimento, che si inscrivessero al palazzo civico, indicheranno la loro abitazione, affinchè possano essere ripartiti fra le varie farmacie di soccorso e prestarvi servizio, siccome verrà infra specificato quando parlerassi del servizio medico-farmaceutico degli uffizi di soccorso.

CAPO SESTO.

Degli uffizi di soccorso.

53. Il numero degli uffizi di soccorso e delle farmacie addette ai medesimi (da aprirsi i primi appena sarassi manifestato qualche caso di cholera asiatico nella città) è fissato a dieci per l'interno della città, cioè ad uno per sezione.

54. Il servizio di questi uffizi si distingue in materiale e medico-farmaceutico.

§ 1^o**Servizio materiale.***(a) Del locale degli uffizi.*

55. Gli uffizi di soccorso consistenti in un locale convenientemente adatto all'uopo per ciò che riguarda la polizia e la salubrità, devono essere provveduti :

Di un letto compito;

Di una tavola;

Di un tavolino;

Di oggetti di cancelleria;

Di un armadio per racchiudere i registri, libri, biglietti ed altre carte relative al servizio;

Di secchie, scope, sciugamani, grembiali, legna e carbone, ed arnesi per accendere il fuoco, lampade, olio e vasi di terra di diverse capacità.

56. Le sostanze di consumo e gli arredi di servizio e di soccorso sanitario saranno custoditi in armadi a chiave.

57. In ogni uffizio di soccorso vi sarà un apparecchio per disinfettare.

(b) Oggetti di consumo.

58. I seguenti oggetti di consumo saranno provveduti dall'uffizio di economia municipale a richiesta dell'ispettore di servizio, al quale dovranno rivolgersi gli uffizi, salvo il caso di urgenza, nel quale

si provvederanno direttamente, avvertendone poscia l'ispettore;

Farina di semi di lino;

Senapa in polvere per applicazioni esterne;

Aceto dei quattro ladri;

Cloruro di calce;

Acido solforico allungato con 9/10 d'acqua;

Ghiaccio.

59. I medicamenti devono tutti indistintamente essere somministrati dalle farmacie d'ogni sezione o divisione pel servizio dei rispettivi uffizi.

(c) Arredi e suppellettili di soccorso.

60. Gli arredi, arnesi o suppellettili che devono essere in pronto negli uffizi di soccorso, tosto che la invasione del morbo è dichiarata, sono i seguenti:

Per ogni uffizio di soccorso:

Una lettiga con coperchio di tela cerata, una coltre, un materasso, un capezzale, un materasso di ricambio, due coperte di lana addette alla lettiga;

Dodici coperte di lana da distribuirsi a domicilio;

Dodici pannilani d'un metro circa;

Due ceste o panieri grandi coperti, e con manico;

Quattro bottiglie di grès;

Tre spazzole inglesi di lana;

Due casse di legno coperte pel trasporto di abiti, lingerie, ecc.

(d) *Contabilità materiale.*

61. Un libro di caricamento e scaricamento, con varie colonne portanti il titolo dei vari oggetti da distribuirsi, serve al segretario per la sua contabilità, dopochè ha dato ricevuta a chi di ragione degli stessi oggetti, e che ha sottoscritto l'inventario di tutti i mobili dell'ufficio, fatto nell'apertura del medesimo, e di cui egli ritiene copia sullo stato delle cose inventarizzate (*vedi il n° 1*).

62. In caso d'invasione del morbo, la contabilità materiale è regolata negli uffizi di soccorso mediante lo stato od inventario suddetto.

63. Uno stato od inventario minuto di tutti i mobili ed arredi d'ogni ufficio di soccorso viene consegnato, come si è detto sopra, al segretario, che nella apertura dell'ufficio ne avrà sottoscritto un doppio, ritenuto da chi gli avrà forniti. Questo stato è parimente sottoscritto da quella persona e dal segretario.

64. Sul medesimo stato viene quindi descritto l'inventario di tutti gli arredi ed arnesi per soccorsi somministrati come dotazione dell'ufficio; il qual inventario (*vedi il n° 2*) sarà parimente sottoscritto dalla persona somministrante, e dal segretario, a cui si darà caricamento di tutti gli oggetti ivi specificati, ch'egli dovrà sempre rappresentare, o giustificarne la mancanza.

65. Un libro giornaliero per gli oggetti di consumo (*vedi il n° 3*) serve di caricamento e scaricamento, notando sempre sulle pagine a sinistra gli oggetti di consumo per servizio dell'ufficio, come legna, carbone, olio, cloruro di calce ed acido solforico per purificazioni, vasi di terra fragili, e cose simili; e sulle pagine a destra gli oggetti di consumo per soccorsi, come farina di lino o crusca, o cruschello, senapa in polvere, aceto, e soluzione di cloruro di calce, che riceve di mano in mano dal magazzino generale, e ch'egli distribuisce giornalmente. Questi diversi oggetti, formano colonne separate, tanto pel caricamento quanto per lo scaricamento. Il primo debb'essere conforme alle ricevute fatte colla data del giorno, e la indicazione della quantità sulla rispettiva colonna. Il secondo è pur giornaliero, tenuto collo stesso metodo, e la sua giustificazione per gli oggetti di soccorso deve risultare da registro o libro apposito.

66. Un libro o registro detto di consegna tenuto dal segretario è destinato ad annotarvi le somministrazioni individuali sopra tre colonne (*vedi il n° 4*), segnando sulla prima la data, il nome dell'infermo, ed il suo numero d'iscrizione sul registro personale, colla firma del visitatore di servizio, sulla seconda il numero degli oggetti spediti, e sulla terza il nome dell'infermiere o portantino, cui furono consegnati per portarli a domicilio.

67. Le coperte di lana, i pannilani ed i pezzi di tela,

i quali essendo tutti oggetti da lavarsi devono essere portati ogni volta che si sono usati, dagli stessi lettighieri di ricambio che seguitano la lettiga dell'infermo, al lavatoio ed ivi consegnati alla persona per ciò preposta.

(e) *Registrazione personale.*

68. Sarà fatta dal segretario la registrazione personale degli infermi, in tutti i casi prescritti, negli uffici di soccorso, mediante un registro generale, un indice ad esso relativo, ed un libro di situazione sanitaria quotidiana.

69. Il registro generale racchiude tutte le dichiarazioni di malattia, morte o guarigione, i provvedimenti dati per soccorso, le bollette di decesso o di trasmissione agli ospedali.

Una istruzione posta in principio del registro spiega il modo di servirsene (*vedi il n° 5*).

70. Un indice fatto a rubrica serve al visitatore, onde inscrivervi per ordine alfabetico tutti gli infermi a misura che vengono dichiarati dai medici, specificandovi solamente il nome ed il numero d'ordine sotto il quale ciascuno di essi è scritto sul registro generale, affinchè vi si possa trovare facilmente tutto ciò che lo riguarda.

71. Il libro di situazione (*vedi il n° 6*) contiene gli stati sanitari quotidiani che il segretario deve ogni giorno riempire, staccare dalla matrice, e trasmettere

alla Commissione nell'ora fissata da essa. La matrice rimasta del giorno precedente, e le dichiarazioni fatte nel giorno stesso sul registro generale gli servono per la compilazione di detto stato quotidiano.

MODELLI DEI REGISTRI

I.

TABELLA di tutti i mobili ed arredi
 consegnati nell'Ufficio di soccorso della Sezione d.....
 contrada.....casu.....n°

		OSSERVAZIONI
Tavole		
Sedie		
Armadii		
Secchie		
Scope		
Molle		
Palette		
Candelieri		
Smoccolatoi		
Calamai		
Sciugamani		
Grembiali		
Vasi di terra		
Letto completo		
Addi	186	Provveditore
		Segretario

II.

*INVENTARIO di tutti gli arredi ed arnesi per soccorso somministrati
come dotazione, all'Ufficio della Sezione di contrada
casa*

		OSSERVAZIONI
Coperte di lana		
Pezzi pannolana		
Materassi		
Lettiga		
Coperte		
Addi	186	Provveditore Segretario

III.

96

Oggetti di consumo per servizio dell'Ufficio		Oggetti di consumo per soccorsi	
DATA	Mese	CARICAMENTO	SCARICAMENTO
186		Legna	Farina di lino
		Carbone	Cruschello
		Olio	Senapa in polvere
		Cloruro di calce	Aceto
		Acido solforico	Soluzione di cloruro di calce liq.
		Vasi di terra	
		Legna	Farina di lino
		Carbone	Cruschello
		Olio	Senapa in polvere
		Cloruro di calce	Aceto
		Acido solforico	Soluzione di cloruro di calce liq.
		Vasi di terra	

IV.

Sezione d. REGISTRO DI CONSEGNA

Li. di.	Si somministrano N°	Consegnati a
a ore.	Farina di lino. »	
Persoccorso di. . .	Aceto razioni. »	
	Soluzione di cloruro »	
inscritto al n° . . .	Coperta di lana. »	
per ordine del sig.	Pezzi di pannolana »	
Visitatore di servizio		

ISTRUZIONE PEL MODELLO V

1. Ogni medico o chirurgo, che a tenore della Notificanza si presenta all'Ufficio di soccorso per dichiarare un infermo di *cholera*, lo iscrive sulla prima colonna, con tutte le notizie che può avere sulla persona, e firma la sua dichiarazione.
2. Sulla seconda colonna, lo stesso medico, od un visitatore nota se l'infermo dichiarato è da trasferirsi all'ospedale, la quantità di somministranze da farglisi, e se i medicamenti di cui si è spedita già la ricetta alla farmacia della divisione debbono essere gratuiti; poi sottoscrive l'annotazione.
3. Sulla terza colonna il visitatore di servizio nota le trasmissioni fatte all'ospedale, ed a quale, oppure il decesso in caso di morte aggiungendo alla lettera *D* *efunto*; oppure la guarigione, aggiungendo alla lettera *G* *uarito*, e facendone fare dal medico una dichiarazione a piedi di quella della malattia.
4. Sulla quarta colonna il visitatore annota tutte le particolarità desunte dalla dichiarazione del medico, poi stacca la bolletta di trasmissione all'ospedale da unirsi alla persona dell'infermo nel modo stabilito.
5. In caso poi di decesso, il medico che lo partecipa a termini della Notificanza, ne fa la dichiarazione che sottoscrive a piedi della dichiarazione di malattia.
6. Il visitatore riempie, con tutte le notizie che ottiene dalle persone che vengono a chiedere la bolletta di morte, l'annessa bolletta, cioè la stessa che doveva servire nell'occorrenza per la trasmissione dell'infermo all'ospedale, osservando solamente di comprendervi nel taglio l'annotazione appiè della medesima che avrebbe lasciata annessa alla matrice, ove avesse spedita la bolletta per trasmissione all'ospedale. In quest'ultimo caso il visitatore aggiungerà alle parole *il quale si* le parole *fa trasportare all'ospedale*, e nel caso di morte *rese defunto*.
7. Il visitatore poi annoterà sulle dichiarazioni di malattia, e quindi sulla bolletta di trasmissione all'ospedale nello staccarla, tutte le notizie personali che il medico non avrà date, e che egli potrà procurarsi dalla famiglia.

V.

DICHIARAZIONI DEL MEDICO	PROVEDIMENTI	ESITO	SEZIONE DI DIVISIONE	N°
il.....di..... N° 486	Da trasferirsi. . . al.....	<i>Trasportato all'ospedale</i> d..... il..... ore.... di..... D..... nel stadio G.....	Torino, il...di.....186...ore...di.....	
Io sottoscritto dichiaro che.....di anni.....mesi..... giorni.....di condizione.....nativo di.....figlio di.....proveniente da.....figlio di.....di condizione.....e di..... di stato.....vedovo in prime nozzein seconde.....ora ammo- gliato con.....abitante in contradacasa.....porta n°.....piano.....è affetto da cholera dalle ore.....del giorno..... Condizioni igieniche del domi- cilio..... Anamnesi..... Eziologia..... Diarrea prodomica.....	<i>Oggetti</i> da somministrare Farina Raz. Senapa » Coperte lana n° Pezzi pannolana Medicamenti <i>Medico</i> <i>Visitatore</i>			Il sottoscritto dichiara essere stato ri- conosciuto affetto da cholera dalle ore... di.....del giorno.... in età d'anni.....mesi.....giorni..... di condizione.....nativo di.....figlio di.....di condizione.....e di.....ve- dovo in prime nozze di.....in seconde di.....ora ammogliato con.....abitante in contrada.....casa.....porta n°..... piano.....il quale si.....nel.....stadio della malattia il....di.....
Il sovrannominato è.....nel..... stadio della malattia quest'oggi..... di.....alle ore... <i>Medico</i>				<i>Il Visitatore</i>

*Questa Bolletta dev'essere presentata su-
bito con due testimoni all'Ufficio dello stato
civile nel palazzo di Città.*

(f) *Personale addetto all'ufficio.*

72. In ciascun ufficio di soccorso vi sarà un segretario scelto fra gli impiegati municipali, un coadiutore e quattro lettighieri.

73. Il segretario dipende dagli ordini della direzione e sarà particolarmente incaricato della contabilità materiale di cui ai §§ 61 a 71.

74. Ritira e custodisce i mandati per le somministrazioni, e provvede alla loro spedizione, ed assesta ogni sera i suoi conti.

75. Esso nota le domande e le notizie in apposito registro, trasmettendone al più presto copia alla Commissione.

76. Se un medico od un chirurgo si presenta a fare una dichiarazione di cholera gli rimette il registro indicandogli le annotazioni che debbe fare e sottoscrivere.

77. Ove si tratti dell'ospedale destinato alle persone paganti deve esigere e ritenere l'obbligo firmato dall'infermo o da qualunque congiunto autorizzato a pagare la fissata pensione.

78. In caso di decesso di qualunque infermo per cholera, dopochè il medico della cura avrà fatta sul registro la prescritta dichiarazione, stacca da esso, ad istanza di chi si presenta per parte della famiglia del defunto, l'annessa bolletta di morte, specificandovi tutte le particolarità sulle quali interroga quella per-

sona, quindi gliela rimette, avvisandola di recarsi tosto all'ufficio dello stato civile per riportarne l'ordine d'interramento.

Coadiutori.

79. Il coadiutore supplisce il segretario nel disimpegno delle sue funzioni, e fa la sua dimora abituale nell'ufficio disoccorso, ove egli ha il suo letto, e d'onde non si allontana nè di giorno, nè di notte, se non pel tempo delle sue refezioni, d'accordo col segretario.

Lettighieri.

80. I lettighieri sono in numero di quattro almeno, e si fermano abitualmente all'ufficio di soccorso.

81. Quando poi l'assenza di due di essi richiede di surrogarli con due straordinari presi al momento, i due dell'ufficio conservano la direzione e la responsabilità del servizio.

82. Essi sono subordinati agli ordini della Direzione e degli impiegati addettivi.

83. All'occasione fanno l'ufficio d'infermieri nelle case.

84. Tosto che vengono mandati in numero di tre almeno colla lettiga al domicilio di un infermo per trasportarlo all'ospedale, essi vi si recano sollecitamente; quindi uno rimane colla lettiga, dove questa deve fermarsi, e gli altri vanno a prendere l'in-

fermo, e portarlo alla lettiga, su cui lo ripongono con tutta l'attenzione e la decenza possibile.

85. Collocato l'infermo sulla lettiga, il lettighiere che ha in consegna il biglietto di trasmissione all'ospedale, lo affigge in qualche parte dove non si possa smarrire, toccando a lui di consegnarlo alla persona per ciò preposta nell'ingresso all'ospedale,

86. I lettighieri, che non sono i primi a portare la lettiga, raccolgono in un paniere tutti gli oggetti dell'ufficio, che, avendo servito all'infermo, devono essere recati al lavatoio, e li portano seguendo la lettiga.

87. I lettighieri non si devono mai fermare per via, potendosi riposare mediante scambio. Devono tacere e camminare con riguardo e speditezza. Non devono permettere a nessuno di guatare o frugare entro la lettiga, o sotto le cortine di essa, essendo ciò espressamente proibito.

88. Giunti all'ospedale, e consegnato l'infermo nel modo prescritto a chi è deputato per riceverlo, due lettighieri riportano all'ufficio la lettiga cogli oggetti che ne fanno parte, salvo che per caso alcuno di essi abbisognasse d'essere lasciato al lavatoio, ed un altro consegna nel medesimo luogo gli oggetti da lavarsi, ritirandone in cambio una speciale ricevuta che poi rimette *esattamente* all'ufficio della sezione.

89. Gli infermieri e lettighieri, ricevendo un salario fisso, non devono nè chiedere, nè appropriarsi

qualunque cosa, sia nell'ufficio che nelle case, od in qualsivoglia altra circostanza, ma prestare sempre il loro servizio verso tutti *indistintamente* con zelo e puntualità.

§ 2°

Servizio medico-farmaceutico.

(a) Servizio delle farmacie.

90. Le farmacie saranno aperte continuamente di giorno e di notte, e venendovi ad esse deputato un numero sufficiente di assistenti farmacisti, acciocchè il servizio pubblico non sia mai interrotto *in verun momento*.

91. Le ricette del medico di servizio della sezione segnate coll'annotazione *gratis* debbono essere dal medesimo scritte su doppio originale sopra un registro a matrice, d'onde venendo staccate e spedite dalla famiglia, sono giornalmente presentate al segretario della sezione, il quale, confrontatele colle annotazioni di medicamento gratuito fatte dallo stesso medico o da un altro visitatore sul registro dell'ufficio, le sottoscrive e le restituisce alla farmacia per essere poi pagate per conto del Municipio.

92. È obbligo del proprietario d'ogni farmacia di sezione o divisione, o di chi funge le sue veci, di tener sempre pronto il registro del medico di servizio, su cui i visitatori, i direttori od altre persone inscrivono gli avvisi da darsi a detto medico, in caso di sua momentanea assenza dalla farmacia.

(b) *Medici e chirurghi.*

93. I medici specialmente addetti a ciascuna sezione o divisione sanitaria, si dividono fra essi il servizio, o per giorno o per ora, proporzionandone il riparto al numero in cui si trovano, in modo però che se ne possa sempre trovar uno alla farmacia di servizio a qualunque ora del giorno o della notte.

94. Il medico od il chirurgo di servizio deve fermarsi il più che sia possibile nella farmacia della sua sezione o divisione, lasciandola solamente per poco e provvedendo allora in modo da poter essere prontamente richiamato.

95. Ogni medico ha nella farmacia, a cui è addetto, un registro particolare, il quale rimane aperto, allorchè egli si allontana momentaneamente durante il suo servizio, e su cui ogni persona che viene a chiamarlo iscrive il nome e l'abitazione dell'individuo per il quale egli è chiamato.

96. Il medico accerta la natura della malattia e provvede o per la cura a domicilio o pel trasporto all'ospedale, facendone la dichiarazione all'ufficio.

CAPO SETTIMO.

Del servizio del territorio.

97. La vigilanza sanitaria del territorio è specialmente affidata alle Direzioni di sezioni, come all'articolo 23.

I parroci dei distretti con altre persone da essi scelte disimpegneranno pure l'ufficio di visitatori.

I medici locali di beneficenza sono membri di queste divisioni.

98. Nei siti dove non si trovano farmacie si stabilirà presso la parrocchia un deposito di oggetti pei primi soccorsi e pel trasporto dei malati, ecc.

Il parroco si darà carico degli oggetti ricevuti.

99. Trattandosi di trasporto gratuito a richiesta del parroco il prezzo sarà pagato da uno dei direttori di servizio.

CAPO OTTAVO.

Disinfezioni.

100. Il servizio delle disinfezioni è diretto da un membro della Commissione sanitaria municipale. Sono nella sua dipendenza un numero di delegati proporzionato alle esigenze del servizio.

101. Le disinfezioni da eseguirsi possono essere di disinfezioni di abitati pubblici o privati; di oggetti di vestiario; di lingerie; di coperture di letti; di materassi; di materie reiette col vomito; di materie di secrezioni alvine e di urine; di cessi e di cadaveri.

Disinfezioni di abitati.

102. La disinfezione di abitati vuoti di persone si opererà con cloro svolto da reazione di acido cloridrico sopra perossido di manganese bagnato di acido solforico concentrato. Ogni apertura dell'ambito sarà

chiusa, e si lascerà compiere l'azione del cloro per lo spazio almeno di sei ore (1).

Per maggior certezza di una disinfezione più radicale si faranno successivamente lavare le pareti dei muri dell'ambito, staccando prima le tappezzerie se ve ne sono, con una soluzione di ipoclorito di calce, preparato nel rapporto qui appresso indicato. I pavimenti di quadrelle vorranno essere lavati due volte, perchè formati di materia molto porosa ed assorbente.

Gli abitati occupati da persone si disinfetteranno con ipoclorito di calce stemprato in acqua nel rapporto di 1/30 del primo sopra 29/30 della seconda. Questa soluzione sarà posta in recipienti di superficie piuttosto ampia e non tanto profondi. Ove occorra di renderne l'effetto più pronto, si potrà aggiungere di quando in quando di poco acido solforico diluito di 9/10 in volume di acqua.

Le disinfezioni nelle abitazioni dei privati saranno eseguite da un delegato, provvisto dell'occorrente ed accompagnato, ove ne sia il bisogno, da un impiegato dell'autorità pubblica.

(1) Per un ambito di 6 m. c. di capacità, supponendo che si usi perossido di manganese di San Marcello, che si calcola da 60 a 65 per cento, clorometrici, se ne impiegheranno gramme 500, bagnato di s. q. di acido solforico a 66 da formare una poltiglia molle, e 3 chilogrammi di acido cloridrico fumante.

La quantità di cloro svolta da queste proporzioni si può calcolare in media di 75 litri.

*Disinfezione degli oggetti di vestiario, di lingerie,
di coperture di letti e di materassi.*

Questi oggetti saranno divisi in due serie: in oggetti di materie tessili vegetali, ed in oggetti di materie tessili animali. I primi suddivisi in due sottoserie, cioè incolori e coloriti.

Gli incolori saranno disinfettati in un bagno d'ipoclorito di calce, preparato nelle proporzioni dianzi accennate d'ipoclorito e di acqua. L'operazione si eseguirà entro cuve, mastelli o tini di legno. La soluzione di ipoclorito di calce dovrà essere in quantità sufficiente, che gli oggetti ne riescano bene bagnati; i quali oggetti si lasceranno in questo bagno per due o tre ore. Tolti dal bagno e leggermente spremuti si sciorineranno sopra funi tese in apposito ambito, ove vi rimarranno finchè possano essere spediti alla lavanderia.

I coloriti si disinfetteranno in analoghi recipienti, nei quali invece di porvi una soluzione di ipoclorito di calce, si impiegherà una soluzione acquosa di gas acido solforoso, in uno stato di concentrazione, che non possa offendere la respirazione delle persone destinate ad eseguire questa operazione. Dopo una o due ore di immersione gli oggetti saranno sciorinati sopra funi, come i primi, per essere poi anche questi spediti alla lavanderia.

Gli oggetti di lana, sia di abiti, sia di coperture di letti se ne farà la loro disinfezione allo stesso modo.

Ove però si tratti di vestiti, di calzoni o di giubbetti da uomo, questi si potranno disinfettare col procedimento dei materassi, di cui è ragione qui appresso.

Materassi. — La disinfezione dei materassi si praticherà a secco, ossia dire, si sospenderanno i materassi sopra funi entro un ambito di cui si possano chiudere le aperture, e si assoggetteranno all'azione di gas acido solforoso, prodotto da combustione di solfo in recipienti di terra.

L'azione del gas acido solforoso si dovrà lasciar proseguire almeno un otto a dieci ore, affinchè il gas possa avere il tempo d'infiltrarsi nell'interno dei medesimi; dopo saranno mandati alla lavanderia; gli abiti, calzoni e giubbetti da uomo, ai quali si applicherà questo metodo di disinfezione, saranno esposti all'aria.

La disinfezione degli oggetti sopra accennati e spettanti a privati si farà nei luoghi a ciò destinati dal Municipio. Il loro trasporto a questi luoghi dalle case dei privati si eseguirà entro casse di legno a doppio fondo di cui il falso fondo, ossia dire il fondo interno sarà praticato di piccoli forellini. Tra il vero fondo ed il falso fondo accennato, la di cui distanza dall'uno all'altro potrà esser di sei centimetri, vi si porrà nei trasporti una certa quantità di ipoclorito di calce nel suo stato normale. Le casse dovranno esser munite del loro coperchio.

*Disinfezione di materie reiette col vomito,
di secrezioni alvine ed orinose.*

Per una più immediata distruzione degli effluvi perniciosi, che possono emanare da queste sostanze, si potrebbe adottare la pratica di ricevere queste alla loro origine in recipienti contenenti un po' di ipoclorito di calce in polvere; di evitare il loro spandimento sul suolo; e di farle tosto gettar nei cessi.

*Disinfezione di cessi usati dai colerosi
o nei quali si immettono materie di colerosi.*

La disinfezione di questi cessi sarà fatta coll'immissione giornaliera in essi di una certa quantità di ipoclorito di calce. E quando la città di Torino avesse ad essere sventuratamente colpita da questo morbo asiatico, sarebbe bene che questa pratica venisse talvolta eziandio usata nei cessi delle case dei privati, anche non visitate dal colera.

Disinfezione di cadaveri.

La disinfezione dei cadaveri di colerosi si eseguirà come si è stabilito dalla Commissione municipale di sanità, avvolgendoli in un lenzuolo inzuppato della più volte citata soluzione di ipoclorito di calce, ed il fondo della cassa sparso di ipoclorito in polvere.

PARTE SECONDA.

Ospedali succursali.

1° La Commissione sanitaria regola e sorveglia immediatamente, col mezzo di un suo membro a ciò delegato, l'andamento e tutto il personale degli ospedali succursali.

2° Dà ordini e propone modificazioni a seconda della gravità dell'epidemia; nomina e revoca tutti gli impiegati sanitari ed inservienti.

3° Ciascheduno degli ospedali succursali sarà diretto dal medico primario, il quale ne ha intiera la responsabilità; la parte amministrativa sarà affidata ad un impiegato municipale nominato dal sindaco.

4° Le norme da eseguirsi nell'andamento di questi ospedali succursali saranno le medesime che reggono l'ospedale civico.

La direzione suprema sta nella Commissione sanitaria.

5° I medici dovranno mandare rapporto all'ispettore sanitario, membro e segretario della Commissione direttrice, giornaliero rapporto dello stato dell'epidemia nel loro ospedale in ora che sarà determinata.

6° Pel loro rapporto si serviranno del modulo stampato che sarà loro rimesso.

7° I medici assistenti terranno inoltre un registro esatto delle antecedenze di ogni coleroso entrato, delle circostanze in cui trovavasi nell'invasione della



malattia, delle concause che valsero a favorirne lo sviluppo; nozioni che saranno elemento per lo studio e l'istoria dell'epidemia.

8° Le misure di disinfezione ecc., saranno dettate dalla Commissione sanitaria che già designò, per l'esecuzione di quest'ufficio, un suo membro. (*Capo 8°*)

